



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 81 del 17/05/2016

OGGETTO: ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO AD SGP SRL IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI E DI CONTENIMENTO DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE – MODIFICHE ALLA DGC 129/2015.-

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 15:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
PISTONI CLAUDIO	Sindaco	SI
SAVIGNI MARIA	ViceSindaco	SI
PIGONI GIULIA	Assessore	SI
PISTONI SONIA	Assessore	SI
LOMBARDI ANDREA	Assessore	SI
SCHENETTI GREGORIO	Assessore	SI
VIVI ANTONELLA	Assessore	SI
Presenti: 7	Assenti: 0	

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio

Assume la Presidenza Savigni Maria

Nella sua qualità di ViceSindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO AD SGP SRL IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI E DI CONTENIMENTO DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE – MODIFICHE ALLA DGC 129/2015.-

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
2. in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
3. con deliberazione consiliare n. 90 del 18.12.2008, è stato approvato il nuovo Statuto definendo l'oggetto sociale in coerenza alle attività effettivamente svolte dalla società e rafforzando gli aspetti identificativi di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come organismo di diritto pubblico che opera "in house" per la realizzazione di attività del socio unico Comune di Sassuolo, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso;
4. con deliberazione consiliare n. 66 del 14.12.2010, è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Sassuolo, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), autorizzando il mantenimento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, in quanto società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/06, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 248/06, con capitale sociale interamente pubblico e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente svolte esclusivamente a favore del socio unico;
5. a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 06.12.2011, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 18995/7509, con il conferimento in piena proprietà degli Ex-Magazzini Comunali di via Pia e conseguente aumento del capitale sociale da 116.000,00 euro a 117.000,00 euro (art.5), Statuto che trova applicazione dal 04.01.2012;
6. SGP srl è una società patrimoniale (Corte Conti Lombardia 295/2013/PAR) c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo (Corte dei Conti Lombardia n.61/2013/PRSE); la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);
7. SGP srl effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo, come previsto Piano Industriale – BP 2008-2010 e assestamento definitivo 2007, allegato alla DCC n.113 del 18/12/2007;
8. in ottemperanza alle varie norme succedutesi nel tempo (in particolare artt.6 e 31 del D.Lgs. 165/2001 e art.3, comma 30, della Legge 244/2007) il Comune di Sassuolo ha provveduto al trasferimento delle risorse umane in misura adeguata alle funzioni trasferite a SGP, provvedendo alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica (deliberazioni della Giunta Comunale n.89 del 13.4.2007, avente ad oggetto: Riassetto organizzativo e funzionale dei servizi comunali, dei servizi in forma associata e delle società

- controllate. Atto d'indirizzo, e n.268 del 1.12.2008, avente ad oggetto: Ricognizione dell'esito delle procedure finalizzate all'assunzione presso la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. o al rientro dal comando di personale del Comune di Sassuolo);
9. ai sensi dell'art.5, comma, 2 del vigente Statuto il Capitale Sociale di SGP srl deve essere integralmente posseduto dal Comune di Sassuolo;
 10. il Comune di Sassuolo esercita su SGP srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, oltre che per espressa disposizione dello statuto della società¹, per ragioni di seguito indicate:
 - a. il socio unico Comune di Sassuolo esprime la propria volontà nell'Assemblea attraverso il Sindaco, che rappresenta l'ente (ai sensi dell'art.50, c.2, del D.Lgs. 267/2000), e previe deliberazioni assunte dagli organi di governo del Comune stesso, sulla base della ripartizione delle competenze (Giunta o Consiglio) indicate nel D.Lgs. 267/2000, come previsto dall'art.8, c.1, del vigente Statuto della società;
 - b. i poteri dell'organo amministrativo della società sono limitati a favore di un rafforzamento delle decisioni del Comune di Sassuolo, socio unico detentore pubblico del capitale sociale, come previsto dall'art.8, c.2, del vigente Statuto della società, che riserva all'Assemblea;
 - c. sono previste specifiche potestà di intervento sulla gestione societaria da parte del Comune di Sassuolo, esercitate già a partire dalla costituzione (DCC n.28/05) ed, in particolare, al fine di garantire unitarietà nella programmazione dell'azione amministrativa e istituzionale del Comune, il Consiglio Comunale approverà il budget annuale, il programma annuale e pluriennale degli investimenti contestualmente all'approvazione del bilancio comunale; tali documenti costituiranno allegati al bilancio stesso; medesima procedura sarà seguita per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di economicità e redditività, da effettuarsi entro il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun esercizio; spetta al Consiglio Comunale l'approvazione degli schemi di convenzione per il conferimento di beni e servizi alla costituenda società, nonché la regolamentazione generale dei servizi conferiti; la DCC n.28/2005 prevedeva anche una relazione sulla gestione, da produrre al Consiglio entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nella prassi sostituita dai bilanci d'esercizio della società che per molti anni sono stati redatti non in forma abbreviata e, quindi, contenevano una relazione sulla gestione;
 - d. sono riservati al Comune di Sassuolo²: la regolamentazione generale sull'utilizzo da parte di terzi dei beni affidati; l'approvazione di canoni e tariffe da applicare a terzi per l'utilizzo dei beni affidati; l'approvazione dei criteri per la concessione a terzi dei beni affidati; l'approvazione dei criteri generali per l'individuazione di terzi a cui sub-concedere beni ovvero affidare fasi o interi servizi correlati alla gestione dei beni affidati; l'approvazione dei piani degli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti e/o interventi straordinari necessari al miglioramento funzionale dei beni conferiti; l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione dei nuovi impianti e dei progetti di manutenzione straordinaria; l'individuazione di nuovi standard qualitativi da applicare alla gestione dei beni affidati;
 - e. sono previste ulteriori specifiche potestà d'intervento del Comune nei nuovi contratti Reg.3894 del 3.2.2015 e Reg.3884 del 30.12.2014 (rispettivamente, art.9 e art.8, titolati Programmazione, indirizzo e controllo) e l'obbligo di recepimento di modifiche normative inerenti le società partecipate degli enti locali (art.15.2);
 11. SGP srl è una società in house essendo presenti i tre requisiti identificativi da tempo individuati dalla giurisprudenza (da ultimo Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 25.11.2013) ovvero: l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore del socio stesso (precedente punto 6), la natura esclusivamente pubblica del socio (precedente punto 9) e la sottoposizione a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (precedente punto 10);

considerato che:

12. il Comune di Sassuolo esercita il controllo degli organismi partecipati non quotati mediante apposito Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni, ed in particolare tramite le disposizioni di cui al Titolo IV, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2013 così come modificato con deliberazione del medesimo organo n. 63 del 21/7/2015;

¹ Art.1, comma 3, del vigente Statuto: 3. Il Comune di Sassuolo esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

² Art.7 della Concessione Rep.3630 del 31.12.2007.

considerato, altresì, che:

13. la società versa da anni in una situazione di crisi economico finanziaria ed è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014), come illustrato, da ultimo, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 54 del 21.7.2015;
14. il Comune ha autorizzato l'approvazione dei bilanci d'esercizio della società al 31.12.2013 (DCC n.15 del 12.3.2015) e al 31.12.2014 (DCC n.16 del 12.3.2015), approvati da SGP srl con verbali dell'Assemblea del 16.3.2015, ore 11.00 e 11.30;

richiamata la deliberazione consiliare n.21 del 30.4.2015, con la quale:

15. è stata confermata la rilevanza strategica di SGP in quanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sassuolo, essendo stata verificata la convenienza della gestione dei servizi attraverso il modello societario come motivato nelle premesse (n.50/55) e documentato (all.A) della deliberazione stessa;
16. è stato approvato il Piano industriale 2015-2019 (all.B al provvedimento), in grado di dimostrare, in ogni area di intervento, l'interesse pubblico allo svolgimento di funzioni e servizi attraverso il modello societario, contenente l'analisi delle cause generative delle perdite (par.1.7) e le misure per evitare il formarsi di perdite future (par.1.9);
17. è stato approvato il documento intitolato Modifica del piano concordatario (all.C al provvedimento), nel quale vengono (in sintesi) evidenziati: l'intervenuto risanamento economico della società, le verifiche condotte dal Comune in ordine alla fattibilità dell'intervento del Comune sia alla luce delle norme vigenti e cogenti che regolano le società partecipate (art.6, c. 19, del DL 78/2010, convertito con L.122/2010) e la finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità e nuovi principi contabili), che della documentazione prodotta dalla società relativa agli investimenti e i contenuti fondamentali della nuova modalità di intervento finanziario del Comune;

richiamate, altresì, le deliberazioni consiliari:

18. n.45 del 23.6.2015, con la quale sono stati approvati lo schema di accordo paraconcordatario di riscadenziamento e di concessione di nuova finanza ex art. 182-quater, co. 1, l. fall. (All.A), lo schema di fideiussione che il Comune dovrà rilasciare a BNL (All.B), lo schema di dichiarazione che il Comune dovrà rendere a BNL e Unicredit (All.C), ad intervenuta intesa definitiva con i rappresentanti delle banche ed a modifica della precedente deliberazione consiliare n.39 del 26.5.2015;
19. n.54 del 21.7.2015, con la quale con la quale è stato deciso di erogare a SGP srl, per le complesse ragioni indicate in premessa, alle quali si rinvia integralmente, un acconto sull'apporto di capitale previsto per l'anno 2015 dell'importo di euro 447.941,89, da versarsi prima dell'adunanza dei creditori;
20. n.65 del 17.9.2015, con la quale è stato approvato specifico atto di indirizzo per il rilascio di una dichiarazione ad Unicredit ed, eventualmente, qualora richiesto, a BNL, istituti di credito che si sono impegnati alla erogazione della c.d nuova finanza, con la quale il Comune attesti il possesso del 100% della società e l'esercizio del controllo diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché il controllo c.d. "analogo", come previsto dalla normativa di settore in materia di affidamenti c.d. "in house";

preso atto che:

21. in data 31.5.2015 SGP ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
22. in data 16.12.2015 si è svolta l'udienza collegiale per l'omologazione del concordato;
23. in data 24.12.2015 è stato depositato il decreto con il quale il tribunale di Modena ha omologato il concordato;

premesso che:

24. l'art. 1, comma 553, della legge n. 147/2013 ha previsto il concorso, a decorrere dall'esercizio 2014, di tutte le società a partecipazione di maggioranza diretta o indiretta delle pubbliche amministrazioni, "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza";

richiamati, in particolare e per quello che qui rileva, l'attuale normativa in tema di politiche assunzionali e retributive per le società cosiddette in house:

25. art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), modificato dapprima dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito dalla L. 3 agosto

2009, n. 102), poi dall'art.4, comma 12-bis, d.l. 24 aprile 2014, n.66 (convertito dalla l. 23 giugno 2014, n.89) e, ancora, dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 24/6/2014, n.90 (convertito dalla L. 11/8/2014, n. 114):

1. *omissis*

2. *Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.*

2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioniomissis;

26. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 248/2014/PAR, secondo la quale gli indirizzi da dettare da parte del Comune debbono essere volti al contenimento delle spese di personale e alla disciplina delle assunzioni per le società a partecipazione totale o di controllo, e gli stessi potranno certamente riguardare tutte le forme di "assunzione", comprese quelle flessibili. In tale ultimo ambito, a prescindere dalla diretta applicabilità della norma del D.Lgs. n. 165/2001, che richiama il principio dell'eccezionalità dell'assunzione a tempo determinato, tale principio potrà ben essere richiamato in sede di indirizzi alle società, essendo lo stesso certamente coerente con il quadro generale di contenimento della spesa del personale;
27. art. 3, comma 5, del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito dalla L. 11/8/2014, n. 114, che, oltre a dettare specifici criteri di contenimento delle assunzioni per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno ("Negli anni 2014 e 2015 ... gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27/12/2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.") prevede espressamente che "le amministrazioni ... coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto- legge n. 112/2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.";
28. art. 9, commi 28 e 29, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in L. n. 122/2010, che con riferimento specifico alle disposizioni in tema di lavoro flessibile prevede che:
28. "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni ...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale..... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge

27/12/2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

29. "Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo".;

29. Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, commi da 563 a 568, la quale dispone in merito alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, intervenendo in materia di mobilità tra società ed interventi in caso in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti (situazione non presente in SGP srl) ovvero si verifichino eccedenze di personale;

considerato che:

30. la società, con istanza ex art. 167 L.F., comma 2, ha chiesto al Tribunale di Modena l'autorizzazione all'avvio delle procedure pubbliche di selezione per l'assunzione di n. 4 collaboratori/dipendenti a tempo indeterminato, categoria C3, profilo professionale "Addetto attività esecutive di carattere gestionale tecnico e/o amministrativo", motivata come segue:
- (i) tra la fine dell'anno 2013 ad oggi sono cessati vari dipendenti, non sostituiti, e alla luce della prosecuzione della attività sociale, concretizzatasi in seguito all'immissione alla procedura di Concordato Preventivo in continuità di SGP srl, risulta necessario che la società sia dotata di un organico in grado di far fronte a tutte le incombenze cui essa è chiamata;
 - (ii) con delibera di Consiglio Comunale n. 96/2014 sono stati approvati due contratti aventi per oggetto specifici servizi che SGP dovrà prestare all'ente socio (contratto di Global Service e contratto di servizi strumentali in materia di riscossione, tassa rifiuti e patrimonio immobiliare) a fronte del pagamento da parte del Comune di un congruo corrispettivo per i servizi prestati;
 - (iii) nel contratto relativo ai servizi strumentali in materia di riscossione, tassa rifiuti e patrimonio immobiliare, alla clausola contrattuale di cui all'art. 6 è espressamente previsto che SGP dovrà svolgere le attività mediante l'impiego di n. 6 unità lavorative e che risulta, pertanto, necessario assicurare alla società un numero di dipendenti sufficiente a garantire l'impegno assunto con la sottoscrizione dei contratti di servizio de quo costituenti l'essenza stessa della continuità aziendale;
 - (iv) la spesa prevista per le assunzioni per le quali si chiede l'autorizzazione consente la graduale riduzione della spesa del personale dipendente;

richiamati:

31. il parere del Commissario Giudiziale sulla predetta istanza, reso in data 16/3/2015, a mente del quale, considerato il fondato timore che il venir meno delle risorse umane possa compromettere una corretta ed efficiente erogazione dei servizi offerti al Comune nei menzionati contratti e che SGP, chiesto ed ottenuto dal Giudice Delegato il rinvio a giugno 2015 dell'adunanza dei creditori fissata per marzo 2015 al fine di depositare una modifica della proposta concordataria, avrebbe potuto apportare al piano concordatario le opportune modifiche anche in punto alla voce di costo "personale dipendente" con la previsione di nuove assunzioni, ha espresso parere favorevole all'assunzione, tramite procedura di selezione pubblica per esami, dei n. 4 collaboratori/dipendenti a tempo indeterminato, categoria C3, profilo professionale "Addetto attività esecutive di carattere gestionale tecnico e/o amministrativo";
32. l'autorizzazione alle prospettate assunzioni da parte del Giudice Delegato del Tribunale di Modena, in data 24/3/2015, agli atti di SGP con prot. n. 1793 del 25/3/2015, considerato che il maggior costo derivante dalle assunzioni appare compensato dal beneficio per la comunità aziendale e, di conseguenza, per i creditori;

preso atto che:

33. in data 30/3/2015 la Società ha avviato la procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di n. 3 dipendenti a tempo indeterminato, categoria C3 CCNL Federcasa, profilo professionale "Addetto attività esecutive di carattere gestionale tecnico e/o amministrativo";
34. la predetta procedura selettiva pubblica si è conclusa con l'approvazione dei verbali delle operazioni assolte dalla Commissione ad opera dell'Amministratore Unico con propria disposizione n. 80 del 20/7/2015;

richiamata:

35. la lettera dell'Amministratore Unico prot. n. 4630 del 17/7/2015, agli atti del Comune prot. n. 25221 del 20/7/2015, con la quale lo stesso, oltre a ricordare le cessazioni di personale intervenute presso la società e quanto già sopra riportato, rappresenta:
- (i) la sopravvenuta necessità di procedere ad una ulteriore assunzione di personale, mediante scorrimento della graduatoria formata ad esito della procedura selettiva pubblica citata, per sostituire una dipendente di SGP di liv. B1 che in data 28/4/2015 ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, per collocamento a riposo, con decorrenza dal 1/10/2015;
 - (ii) la necessità di acquisire nel proprio organico le n. 3 unità di personale vincitrici della selezione pubblica oltre che la n. 1 ulteriore unità sopra indicata, per un totale di n. 4 unità, con decorrenza dal 1/9/2015;
 - (iii) la necessità che il Comune fornisca gli indirizzi di cui all'art. 18, comma 2-bis, del DL 112/2008 ovvero, nelle more, manifesti le proprie valutazioni in merito al fine di non pregiudicare l'attività della società, il rispetto delle obbligazioni contrattuali e il piano di risanamento in corso;

visto:

36. il Piano Industriale Concordatario 2015-2019 di SGP srl, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/4/2015, il quale prevede che:
- (i) a partire dal 2016 saranno svolte direttamente dalla Società le attività di gestione amministrativa e tecnico manutentiva degli alloggi sociali attualmente affidati ad ACER (cfr. pag.20);
 - (ii) nel 2016 si prevede l'assunzione di nuove risorse (n. 3 unità) necessarie per la gestione diretta delle attività amministrative e tecnico-manutentive degli alloggi sociali, attualmente affidati ad ACER. Ne consegue che il costo per il personale dipendente è previsto in lieve calo nel 2015 rispetto al 2014, a seguito della cessazione di alcuni rapporti di lavoro che saranno solamente parzialmente rimpiazzati da nuovi contratti, mentre nel 2016 è previsto in aumento, per effetto dell'assunzione di n. 3 risorse, come sopra descritto;

vista:

37. la propria precedente deliberazione n.129 del 29/9/2015 con la quale è stato stabilito, a valere quale primo atto di indirizzo per SGP srl, per le ragioni indicate nella premessa del provvedimento, che:
- a) *la Società potrà procedere all'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1/10/2015, dei tre vincitori della selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti di liv. C3 del CCNL Federcasa al Profilo Professionale di "Addetto ad attività esecutive di carattere gestionale e amministrative", conclusasi con approvazione dei verbali delle operazioni condotte ad opera dell'Amministratore Unico con propria disposizione n. 80 del 20/7/2015, con la precisazione che due potranno essere assunti a tempo pieno e uno a part-time 30 ore settimanali;*
 - b) *la Società non potrà effettuare la sostituzione della dipendente di SGP di liv. B1, che in data 28/4/2015 ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie per collocamento, né procedere, nel corso dell'anno 2016, all'assunzione di ulteriori n. 2 unità di personale di liv. C3 per la gestione diretta delle attività amministrative e tecnico-manutentive degli alloggi sociali attualmente affidate ad ACER, ma che saranno svolte direttamente dalla Società: per l'eventuale acquisizione di detto personale si rimanda alla valutazione del Direttore e al previo assenso da parte del Comune. Stante la situazione finanziaria contingente della Società, inoltre, ogni ulteriore assunzione a tempo indeterminato che venisse ritenuta necessaria, anche se riguardante la sostituzione di dipendenti in forza che dovessero cessare dal servizio, dovrà essere adeguatamente motivata, anche con riferimento all'impossibilità di definire una diversa organizzazione del lavoro o di ripartire il carico di lavoro su altro personale, ed essere preventivamente autorizzata dal Comune;*
 - c) *la Società dovrà operare al fine di garantire la graduale riduzione dei costi di personale prevista dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - d) *la Società dovrà contenere il costo complessivo per il personale, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, da intendersi la voce B9 del conto economico, all'interno del livello dei costi a tale titolo previsti nel Piano Concordatario, e successivi aggiornamenti annualmente approvati e, comunque, nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013;*
 - e) *al fine del contenimento degli oneri retributivi non incidenti sulle norme contrattuali: e1) non è autorizzata l'applicazione di aumenti retributivi (es. superminimi) o di nuove/maggiori indennità o comunque di altre utilità a qualsiasi titolo, eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi per la posizione ricoperta e/o i*

trattamenti già in vigore alla data di entrata in vigore del presente Atto di indirizzo. La Società dovrà verificare se sono ad oggi attribuiti "superminimi", se gli stessi sono compatibili con le politiche di contenimento dei costi di personale, se sia possibile, ai sensi dei Contratti Collettivi e Individuali, revocarne l'attribuzione fornendo al Comune di Sassuolo relazione in merito;

e2) non sono autorizzati provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale per motivi diversi dalla copertura di posizioni vacanti;

e3) l'importo dei buoni pasto o assimilati attribuiti al personale della Sassuolo Gestioni Patrimoniali, non potrà essere variato rispetto al valore attuale;

e4) la Società dovrà valutare la possibilità di contenere anche in previsione futura le spese per il trattamento accessorio del personale, relazionando al Comune in merito alle eventuali azioni da intraprendere;

f) al fine del contenimento degli oneri retributivi derivanti da contratti di secondo livello, la Società dovrà trasmettere entro il 31/10/2015 all'Amministrazione Comunale i contratti collettivi integrativi applicati al personale, al fine di consentire alla medesima una loro ricognizione e l'eventuale emanazione di specifici atti di indirizzo da recepire nella contrattazione di secondo livello della Società;

g) al fine di perseguire l'obiettivo del contenimento e riduzione delle spese di personale, l'Amministratore Unico della Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl dovrà farsi parte attiva e propositiva sottoponendo a questa Amministrazione ulteriori misure ritenute fattibili ed adeguate;

riservandosi di fornire successivamente ulteriori indirizzi in materia di vincoli assunzionali e contenimento delle spese di personale;

accertato che:

38. a seguito della deliberazione n.129 del 29/9/2015 (n.37 che precede), SGP ha provveduto ad effettuare le assunzioni autorizzate, di cui al precedente punto 37 lettera a), con decorrenza dal 01/10/2015;

viste:

39. le note agli atti prot. 40557 del 20/11/15, n.40938 del 24/11/2015 e n.41838 del 1/12/2015 con le quali l'Amministratore unico ribadisce la necessità e l'urgenza di procedere alle assunzioni di personale ivi indicate (direttore tecnico, responsabile della viabilità da inquadrare con qualifica inferiore (AS) al responsabile dimissionario (Q2), un C3 in sostituzione del dipendente dimissionario assegnato al servizio aree pubbliche e due C3 per la gestione del patrimonio Erp), quantificando la conseguente spesa in €. 1.486.373, somma ampiamente superiore a quanto indicato nel Piano industriale allegato alla proposta concordataria (1.350.000), che non prevedeva l'assunzione del direttore tecnico, richiesta con la citata DGC 129/15;

40. richiamata la propria precedente deliberazione n.226 del 29/12/2015 con la quale, a valere quale ulteriore atto di indirizzo per SGP, si è stabilito, per le ragioni indicate nella premessa del provvedimento medesimo:

A) di dare seguito solo ad una parte della assunzioni proposte dall'Amministratore, come di seguito indicate:

(i) assunzione di un dipendente categoria C3 in sostituzione di dipendente cessato per pensionamento;

(ii) assunzione di un dipendente categoria C3 per la gestione degli alloggi ERP riassunti internamente dalla gestione ACER;

(iii) assunzione di un Direttore tecnico

al fine di rispettare l'inderogabile limite di spesa di personale previsto nel Piano industriale allegato alla proposta concordataria e già approvato dal Consiglio Comunale, anche sul presupposto che altre eventuali modifiche alla dotazione organica della società dovranno essere valutate dal Direttore che dovrà attuare efficientamenti e ottimizzazioni;

B) che l'assunzione del Direttore tecnico dovrà essere effettuata a tempo determinato con durata sino al mandato amministrativo del Sindaco e comunque compatibilmente con i limiti temporali imposti dalle norme di legge previste per il settore privato e dal CCNL di riferimento vincoli che la società dovrà verificare prima dell'avvio della procedura;

- la selezione dovrà essere orientata alla ricerca di un professionista che abbia le seguenti caratteristiche:

i) titolo di studio a livello di diploma di laurea in ingegneria o in architettura;

ii) esperienza di gestione, possibilmente di livello apicale, in società strumentali patrimoniali controllate o partecipate da enti pubblici ovvero di gestione di uffici tecnici comunali, con particolare riferimento al settore manutentivo e opere pubbliche e/o nel settore privato con esperienza nella direzioni lavori di cantieri di opere pubbliche;

iii) esperienza e capacità di gestione di un'organizzazione paragonabile almeno a quella attualmente in essere in SGP;

- la selezione dovrà avvenire per curricula (per la verifica dei titoli di studio e dell'esperienza professionale e lavorativa), colloquio e prova teorica e/o pratica;

- il professionista selezionato dovrà essere inquadrato nel livello Q1 dell'Area Quadri del Contratto Federcasa, prevedendo altresì una quota di retribuzione collegata agli obiettivi assegnati ed ai risultati raggiunti, in considerazione della necessità di incentivare il raggiungimento degli obiettivi strategici per la società, e un superminimo finalizzato a riconoscere l'esperienza maturata richiesta e la temporaneità dell'incarico;

- il costo complessivo annuo a regime del contratto di lavoro non dovrà essere superiore ad € 100.000,00, comprensivi degli oneri riflessi sia fiscali che contributivi;

41. dato atto che, in esecuzione della citata DGC 226/15 SGP srl ha effettuato le assunzioni autorizzate:

- del quarto classificato della selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti di liv. C3 del CCNL Federcasa al Profilo Professionale di "Addetto ad attività esecutive di carattere gestionale e amministrative", a decorrere dal 31/12/2015;

- del direttore tecnico, quale risultante vincitore della selezione pubblica indetta con prot n.189 del 15/01/2016, a decorrere dal 4/04/2016;

- del vincitore della selezione pubblica per la copertura di un posto di liv.C3 del CCNL Federcasa al Profilo Professionale di "Addetto ad attività esecutive di carattere tecnico gestionale indetta con prot 190 del 15/01/2016, a decorrere dal 02/05/2016;

42.vista la nota agli atti prot 12923 del 18/04/2016 con la quale l'Amministratore Unico, ha ampiamente relazionato in merito al contenimento delle spese di personale, come richiesto al punto 1 del dispositivo della DGC129/15, con particolare riferimento alle lettere e) e g) del medesimo, alla luce della normativa vigente, degli orientamenti giurisprudenziali e del contratto collettivo nazionale Federcasa applicato ai dipendenti della società, evidenziando che tale contratto in taluni casi si pone in contrasto e non consente il rispetto dei vincoli posti con i citati atti di indirizzo contestualmente richiedendo la riforma di taluni di essi;

atteso che la citata nota:

A) quanto alla verifica circa l'attribuzione dei superminimi a taluni dipendenti, richiama il combinato disposto dell'art.69 CCNL Federcasa e dell'art.2103 del CC, che prevede che la retribuzione acquisita dal lavoratore non possa essere diminuita unilateralmente dal datore di lavoro, peraltro sostenuta da ampia giurisprudenza. Pertanto, viene ribadito che, anche alla luce della maggior flessibilità introdotta col Jobs Act, è comunque necessario il consenso del lavoratore per operare una riduzione dello stipendio, a meno che la maggior retribuzione non fosse stata assegnata esplicitamente per ristorare un dipendente da un disagio poi venuto meno. Nel caso di specie, l'eliminazione del superminimo senza il consenso del lavoratore assoggetta la società al sicuro rischio di perdere l'eventuale azione legale del lavoratore con conseguente danno patrimoniale per la società;

B) illustra provvedimenti attuati in materia di trattamento accessorio e tentativi falliti di sottoscrizione di accordi in deroga al contratto Federcasa in funzione del rispetto di quanto previsto dal rigo B9 del piano dei conti, ricordando altresì che i dipendenti non beneficiano del premio di risultato pur previsto dall'art.70 del CCNL, né trova piena attuazione il combinato disposto dell'art.41 e 43 CCNL in quanto le ore di straordinario autorizzato e prestato al di fuori della fascia di flessibilità, ricevono unicamente il corrispettivo della maggiorazione oraria, senza possibilità di esercitare alcuna opzione, ad eccezione della squadra operai, per l'esigenza di assicurare determinati servizi soprattutto relativi alla gestione degli eventi o a servizi elettorali, di preminente interesse per la collettività;

C) richiede la riforma della lettera e2 del dispositivo della DGC 129/15 che vieta provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale per motivi diversi dalla copertura di posizioni vacanti, illustrando come tale divieto si pone in contrasto con le declaratorie di livello di cui all'art.65 comma 1 del CCNL ed in particolare con

quanto previsto dalla declaratoria dell'area C livello C2 che impone l'avanzamento automatico dei dipendenti con livello C3 dopo due anni dall'assunzione, purché abbiano superato con profitto gli eventuali corsi di formazione indetti dall'azienda, fattispecie che già interessa quattro appartenenti alla squadra operai, due dei quali rivendicano l'attribuzione di un livello superiore (B) in funzioni delle mansioni specializzate effettivamente svolte;

- D) illustra le vertenze aperte dai suddetti dipendenti, nonché altre due in essere, sempre in forza degli art.64 e 65 del CCNL, che riguardano richieste di riconoscimento delle prestazioni effettivamente svolte e del ruolo attribuito, che non si conformano all'attuale inquadramento, in particolare per una di esse era stato raggiunto un accordo alla presenza dei sindacati, che sarebbe stato attuato dopo l'omologa del concordato se non fosse intervenuto il divieto posto nei precedenti atti di indirizzo la cui violazione, come ricordato al punto 45 DCG 129/15 e 41 DGC 226/15, ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, n. 778 del 1/9/2015, comporta danno erariale imputabile all'amministratore della Società;
- E) allega un prospetto nel quale, partendo dal costo effettivo sostenuto dalla società per il personale dipendente alla data del 31.12.2015 (€ 1.224.315,45) costruisce un'ipotesi di costi per gli anni successivi, che tiene conto dei dipendenti cessati nel corso del 2015 e 2016, del costo delle nuove assunzioni, tutti calcolati per 12 mesi e non dalla data di effettiva assunzione, e degli incrementi derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali al fine della risoluzione delle suddette vertenze, per complessivi € 16874,76, per un totale ipotizzato "a regime" pari a € 1.352.874,85 da raffrontare con il rigo B9 del piano industriale anno 2017(€ 1.371.939), rispetto al quale è inferiore per € 19064,15, fatte salve le ulteriori riduzioni derivanti dagli sgravi relativi all'assunzione effettuata in data 2/05/2016 e dal personale a tempo parziale;

43. preso atto delle motivazioni addotte nella citata relazione, agli atti prot.12923 del 18/04/2016, in particolare per quanto attiene alla richiesta di riforma della lettera e2) del punto 1 del dispositivo della DGC 129/15, in conflitto con le richiamate norme del CCNL di cui al precedente punto 42;
44. ritenuto di dover procedere alla riforma della suddetta lettera e2 del punto 1 del dispositivo della DGC 129/15, eliminando il divieto imposto a Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl di emanare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale per motivi diversi dalla copertura di posizioni vacanti, autorizzando la società all'adozione dei provvedimenti, in applicazione degli art.64 e 65 CCNI Federcasa, volti a dare soluzione alle vertenze in essere o evitare vertenze future, come da relazione di SGP prot 12923/16, nel rispetto del limite previsto dal rigo B9 del conto economico del piano concordatario e in attuazione del principio di riduzione delle spese di personale, come temperato con la necessità di assicurare i nuovi servizi intrapresi, conformemente a quanto espresso dalla corte dei conti Toscana, delibera 1/2015/PAR³ⁿ;

visto il parere favorevole del direttore Settore III, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

³ (omissis) La peculiarità del servizio, con i suoi risvolti di utilità, è dunque tale da poter essere opportunamente considerata dall'ente richiedente in relazione all'inciso - "tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera" - di cui all'art. 4, comma 12-bis, d.l. n. 66/2014. Se è vero, infatti, che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della "riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni", nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati. In tale ottica, il Comune, nell'autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di temperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività. Pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei menzionati vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del Comune che, in qualità di socio dell'organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio".(omissis)

visto il parere favorevole del Direttore Responsabile del Settore III Programmazione e controllo/Servizio Economico Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della impossibilità, sancita dalle vigenti disposizioni citate al precedente punto 42 lett. A, di ridurre con atto unilaterale del datore di lavoro la parte della retribuzione c.d. superminimi acquisita dal lavoratore dipendente;
2. di riformare, per le motivazioni riportate ai punti 42 e seguenti della premessa che si intendono qui integralmente trasfuse, il punto 1 lettera e2 del dispositivo della DGC 129/15 eliminando il divieto imposto a Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl di emanare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale per motivi diversi dalla copertura di posizioni vacanti, autorizzando la società all'adozione dei provvedimenti, in applicazione degli art.64 e 65 CCNI Federcasa, volti a dare soluzione alle vertenze in essere o evitare vertenze future, come da relazione di SGP prot 12923/16, purchè sia assicurato il rispetto del principio di contenimento delle spese di personale e il limite previsto dal rigo B9 del conto economico del piano industriale allegato al piano concordatario;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ed inoltre, con ulteriore separata votazione

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18/8/200 n. 267, affinché Sassuolo Gestioni Patrimoniali possa procedere tempestivamente alle conseguenti azioni.



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 17/05/2016

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il ViceSindaco
Savigni Maria

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente
